VERBALE DI ACCORDO

Addì 06 dicembre 2012 in Napoli

Tra

Trenitalia S.p.A.
e

le Segreterie Regionali Campania delle Organizzazioni Sindacali FILT/CIGL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e le RSU n. 49, n.70, n. 89, n. 102 Collegio Uffici,

in applicazione dell'art.28 del CCNL della mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e dell'art. 13 del contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012,

convengono

sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale TRENITALIA del settore uffici nella Regione Campania con tre rientri pomeridiani.

Attività organizzate su prestazione unica giornaliera con orario spezzato

1.1 *Prestazione giornaliera e flessibilità in entrata e in uscita per il personale degli uffici*

La prestazione lavorativa settimanale, pari a 38 ore, è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con tre rientri settimanali, secondo le seguenti modalità:

a) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore): dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con fascia rigida dalle ore 9,00 alle ore 13,00

b) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti): dalle 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,10 con fascia rigida dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,30.

Nelle cosiddette "fasce rigide" il personale deve assicurare la presenza in servizio.

La distribuzione dei tre rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì sarà di norma effettuato dalla Società nelle 4 giornate dal lunedì al giovedì sulla base delle esigenze produttive della Stessa, armonizzandole con le richieste dei lavoratori e accogliendo prioritariamente lei domande dei lavoratori che hanno figli minori o siano destinatari delle tutele di cui alla L. 104/92.

Le eventuali minori prestazioni nel mese in orario flessibile dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo.

1.2 *Minori prestazioni nelle fasce rigide*

I lavoratori potranno fruire, nel mese, di 5 ore di permesso per minori prestazioni rese nelle fasce rigide , per la fruizione dei quali verrà istituito apposito codice giustificativo, frazionabili a minuti nella misura massima di 2 ore nella stessa giornata. La fruizione di tali permessi deve essere di norma preventivamente comunicata al responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore. Le ore di permesso fruite nel mese dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo.

1.3 *Decorrenza nuovo orario*

L'orario sopra definito entrerà in vigore il giorno 15 dicembre 2012.
Fino a tale data rimane in vigore l'orario provvisorio in vigore dall'1.9.2012.

In proseguo il presente accordo, in considerazione di specifiche esigenze tecnico-organizzative, potrà essere sottoposto a verifica, se richiesto dalle parti.

Per Trenitalia

OOSS

FILT/CIGL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

RSU n. 49

RSU n. 70

RSU n. 89

RSU n. 102